



STATUTO

DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB TRIESTE

Il presente Statuto si compone di 32 articoli e deriva dai precedenti Statuti del Moto Club Trieste storicamente vigenti, in particolare da quello riformulato nel 1990 e registrato dal notaio Pastor in Trieste; lo stesso documento è stato poi variato con regolare procedura assembleare nel 2008, ed è stato indi conformato, mantenendo alcune peculiarità originarie ed allo stesso tempo presentando ampliamenti di previsione, alle direttive federali nel 2011 per quanto legate all'armonizzazione con la legislazione vigente e con la normativa del CONI in materia. Ulteriormente conformato nel ottobre 2017

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Trieste, dal 1906, l'associazione sportiva Moto Club Trieste che, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è denominata "Moto Club Trieste Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Trieste.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana e si conforma alle norme e alle direttive della stessa, nonché a quelle del CONI. E' facoltà del Consiglio Direttivo deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione ad ulteriori organismi sportivi che non siano in antitesi con gli scopi ed i principi della Federazione Motociclistica Italiana nonché, nell'ottica di un migliore conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'adesione ad associazioni di promozione sociale che operino, in particolare, nel campo della diffusione della pratica sportiva.

ART. 2 – SCOPO

1. L'associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico, in seno ad essa è vietata qualsiasi discussione e manifestazione politica. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FMI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo ed a discipline motoristiche affini, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria

Sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e di supporto in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e, se del caso, può avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi solo per assicurare il funzionamento di proprie strutture o per qualificare le attività, rispettando le previsioni del comma 6 dell'art 10 del d.lgs 460/97.
4. L'associazione "Moto Club Trieste ASD" è associata alla Federazione Motociclistica Italiana, della quale condivide e fa propri gli scopi accettando gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Organico, dalle direttive del CONI, che fin d'ora dichiara di conoscere ed approvare integralmente.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione si impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

ART. 3 - ATTIVITA' CONNESSE

Le attività strumentali connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

1. Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e motoristiche in generale, sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e ricreative, nonché promozione di attività sportive e ricreative in generale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci;
2. Organizzazione di attività di turismo motociclistico;
3. Tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
4. Promozione ed organizzazione di attività culturali, didattiche e di quelle rivolte alla sicurezza, educazione e circolazione stradale;
5. Individuazione dei piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante attività di promozione e di assistenza;
6. L'associazione potrà istituire sede secondaria, ovvero sezioni distaccate in funzione dello scopo e delle finalità associative, secondo quanto specificato all'Art. 28.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chiunque può associarsi, purché condivida gli scopi dell'associazione e i valori legati ad una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, a mezzo domanda di ammissione da sottoporre all'accettazione del Consiglio Direttivo che delibererà con maggioranza semplice. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione, dandone per iscritto comunicazione all'interessato. In tal caso è facoltà dell'interessato ricorrere in prima istanza al Collegio dei Probiviri ed in seconda istanza agli organi federali.

4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi, rimborsata o rivalutata.
6. Il Motoclub dovrà predisporre il tesseramento alla FMI di tutti i propri associati.

ART. 6 - ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

a) Onorari

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di onorario ai soggetti, anche esterni, che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse dell'associazione.

b) Ordinari

Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

c) Soci atleti

Ferma restante la quota di pertinenza federale, va stabilita, a scopo promozionale, una quota associativa ridotta per i giovani.

Ogni socio, purché maggiorenne, nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto durante le stesse. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2) Gli associati in regola con tutti i versamenti dovuti all'associazione:
 - a) Divengono tesserati della F.M.I. ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento Organico della stessa Federazione;
 - b) Hanno diritto di frequentare la Sede sociale e tutti i locali dell'associazione;
 - c) Possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione;
 - d) Possono fregiarsi del distintivo associativo e federale, ricevere la tessera della F.M.I. unico e solo documento comprovante la qualità di associato federale, usufruire di tutti i benefici previsti per l'anno in corso;
 - e) Possono presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
 - f) Possono proporre candidature e essere eletti a qualsiasi carica sociale, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.16.
 - g) Possono presentare proposta di ammissione di nuovi associati.
- 3) Gli associati si impegnano a:
 - a) Versare la quota associativa annuale;
 - b) Partecipare attivamente alla vita sociale;
 - c) Non perseguire fini di lucro in conformità agli scopi dell'associazione;
 - d) Osservare lo Statuto e tutti i regolamenti della F.M.I. che dichiarano, con l'atto dell'iscrizione, di conoscere, approvare ed accettare;
 - e) Osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) Gli associati si impegnano, a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque lesivi degli interessi e del prestigio del Moto Club, della F.M.I. e dei loro organi.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Per dimissioni volontarie presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
 - b) Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) Per radiazione, da proporre all'organismo federale di competenza, preventivamente deliberata dal CD con parere del Collegio dei Probiviri, a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell'associazione e della F.M.I.
- 2) Provvedimenti disciplinari.

Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

 - a) Denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
 - b) Sospensione;
 - c) Proposta di radiazione.

Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e dall' audizione dell'associato. L'associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà appellarsi al Collegio dei Probiviri che ha facoltà di riproporre il caso al CD o di respingere l'appello, e, in seconda istanza, presentare ricorso al Giudice Federale nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento Organico della F.M.I.

Il ricorso comunque non sospende l'applicazione della sanzione.
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso.
- 4) Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso alla data della decadenza o della lettera di dimissioni, e non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 9 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probiviri;

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria potrà essere richiesta anche dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, nonché dal collegio dei Probiviri in caso di vacanza della Presidenza e della maggior parte del Consiglio Direttivo e nei casi di accertate gravi irregolarità gestionali.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono presiedute da un Presidente nominato a maggioranza dall'Assemblea stessa fra i soci presenti con diritto di voto.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno dieci associati e presentate al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
9. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 11 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE (Assemblea Generale)

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo pubblicherà l'elenco degli associati aventi diritto di voto.
2. Ogni Socio con diritto al voto può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART.12 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella Sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione d'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione morale del Presidente dell'Associazione, e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione ed eleggere gli organi direttivi dell'Associazione.
4. Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta. L'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

ART. 13 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Generale straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Generale straordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, o dal Collegio dei Probiviri nei casi previsti, almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella Sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione d'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea Generale straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ART. 15 - MODIFICA DELLO STATUTO

Di propria iniziativa, o su richiesta della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la Sede Sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per 15 giorni prima della data di riunione dell'assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. La deliberazione spetta all'Assemblea Generale straordinaria con le modalità previste nell'Art. 12 e sarà comunque sottoposta alla successiva approvazione degli organi federali.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero variabile da sei a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci, ed eletti compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Le candidature per la Presidenza e per il Consiglio Direttivo devono essere presentate entro 24 ore dallo svolgimento dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere nonché le altre cariche sociali, le mansioni delle quali possono essere determinate di volta in volta in seno al Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soci regolarmente tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Motociclistica Italiana medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti

non colposi e non siano stati assoggettati dal parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati – fatti salvi i casi in cui vanno salvaguardati i diritti di privacy - con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

4. Tutte le cariche devono essere gratuite.

ART. 17 - DIMISSIONI

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un numero di consiglieri che non superi la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nelle votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio potrà cooptare al massimo un socio disponibile a coprire una carica vacante fino al termine del mandato o alla prima Assemblea elettiva.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, da parte del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea Generale straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Probiviri che potrà avvalersi dell'operato dei Consiglieri rimasti.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità, o con la cadenza fissata dal Consiglio stesso.

ART. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) Fissare le date dell'Assemblea Generale ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Generale straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni all'attività sociale;
- e) Adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- f) Perseguire le finalità previste dallo Statuto e rispettare nelle proprie decisioni operative gli orientamenti espressi dall'Assemblea Generale dei soci;
- g) Amministrare il patrimonio sociale;
- h) Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta valida il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo affidando agli altri Consiglieri le mansioni specifiche che ritiene necessarie durante il proprio mandato;
- i) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare il Presidente uscente alle riunioni con funzioni consultive;

- j) Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.

ART. 20 - IL PRESIDENTE

- a) E' il legale rappresentante dell'associazione, anche in giudizio, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
- b) Amministra l'associazione tramite l'interazione diretta con il Segretario ed altri Consiglieri che svolgano incarichi organizzativi di volta in volta assegnati;
- c) Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- d) Relaziona l'assemblea sull'andamento dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;
- e) Provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'assemblea;
- f) Riceve le domande di ammissione ad associato.

ART. 21 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente stesso.

Ogni delibera di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, interagisce con il Presidente nell'amministrazione curando la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Nelle sue funzioni può essere supportato dagli altri Consiglieri secondo direttive fissate dallo stesso Consiglio Direttivo che, in particolare, può affidare mansioni specifiche - come l'inventario dei beni, l'archivio ed altre - direttamente ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 23 - IL DIRETTORE SPORTIVO

Il Direttore Sportivo cura l'organizzazione delle manifestazioni sportive unitamente ai membri del Consiglio Direttivo e sovrintende, armonizzando il lavoro delle eventuali sezioni, alle pratiche amministrative legate all'attività agonistica dei piloti, armonizza il lavoro delle eventuali sezioni e coordina l'attività degli atleti.

ART. 24 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a) Il Collegio dei Probiviri, elettivo, con durata di quattro anni e con mandato post posto di un anno rispetto a quello del Consiglio Direttivo, è composto da tre soci preferibilmente di buona esperienza.
- b) Il Collegio ha facoltà di convocare l'Assemblea Generale straordinaria in ordine a problemi relativi ad inosservanza dello statuto, a palesi irregolarità gestionali ed a tutto ciò che può comportare motivo di discredito al buon nome dell'Associazione, oltre che nel caso di vacanza consiliare di cui all'Art. 17 comma 3;
- c) Ha funzione consultiva e può essere interpellato dal Consiglio Direttivo e direttamente dai Soci sull'interpretazione dello Statuto, in caso di decisioni su provvedimenti disciplinari e di controversie e generalmente in occasione di situazioni eccezionali;
- d) Può reggere ad interim l'Associazione in caso di vacanza dell'organismo direttivo come previsto dall'Art. 14 – comma 3 e può sindacare gli impegni economici assunti dal Consiglio Direttivo qualora superino il patrimonio sociale.

ART. 25 - IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio annuale dell'associazione, sia consuntivo che preventivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione;
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati;
3. Unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso;
4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'Art.17 comma 3.

ART. 26 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 27 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e le finalità dell'associazione.

L'associazione potrà compiere, nei limiti fissati dal presente Statuto, ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costituzione, ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione di aree.

ART. 28 - SEZIONI

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, può costituire, anche su proposta del CD, delle sezioni territoriali o che si occupano di specifiche specialità al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Le sezioni possono essere dotate di autonomia gestionale nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. A capo delle sezioni sono nominati un Direttore e un Segretario, tenendo conto dell'indicazione dei soci interessati alla sezione stessa.

ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale Federale costituito secondo le regole previste della Federazione Motociclistica Italiana, sempreché le controversie stesse non siano state ricomposte in sede di Collegio dei Probiviri.

ART. 30 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe;
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive;

3. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati, dall'Assemblea stessa;
4. Le passività esistenti verso la F.M.I. e verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune e poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

ART. 32 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario, da conferire a persona che abbia avuto particolari meriti nei confronti dell'Associazione e/o del motociclismo in generale. Tale figura è onoraria ed ha funzione meramente rappresentativa. Può presenziare alle sedute del CD senza diritto di voto. Può tuttavia svolgere ruolo attivo in materia di rappresentanza, di promozione, di formazione e generalmente in ambito culturale. Può altresì essere eletto alla presidenza del Collegio dei Probiviri e convocarlo in caso di necessità.